

Statuto

dell'Associazione Amici del Monastero di Santa Maria Assunta di Claro

Art. 1 Ragione sociale

¹Con la denominazione Associazione Amici del Monastero di Santa Maria Assunta di Claro (in seguito Associazione) è costituita un'associazione privata di fedeli ai sensi dei cann. 321-326 CIC, con personalità giuridica propria a norma dell'art. 21 LCC e can. 322 § 1 CIC. Per quanto concerne gli aspetti giuridici civili, l'Associazione fa riferimento agli articoli 60 e segg. CCS.

²L'Associazione si pone sotto la protezione della Beata Vergine Maria Assunta in cielo e dei Santi Benedetto e Giorgio. Essa soggiace alla vigilanza dell'Ordinario diocesano a norma degli artt. 5 cpv. 1 LCC e 24 Statuto diocesano, nonché dei cann. 305 e 322 CIC.

Art. 2 Scopo

¹L'Associazione ha per scopo di incrementare la conoscenza del Monastero di Claro e di portare ciascun membro o persona inizialmente simpatizzante a sentirlo come proprio.

²L'Associazione potrà contribuire spontaneamente alle necessità materiali della Comunità monastica e, su richiesta del Monastero, fornire prestazioni a suo favore.

Art. 3 Sede

La sede dell'Associazione è Bellinzona, Quartiere di Claro (Canton Ticino, Svizzera).

Art. 4 Amici attivi

¹Può far richiesta di adesione all'Associazione qualsiasi persona d'ambo i sessi, senza riguardo alla nazionalità, che manifesti un impegno di vita cristiana e una sensibilità di approfondimento della fede.

²L'ammissione è decisa dall'Assemblea conformemente all'art. 8.

³Si cessa di far parte dell'Associazione con un'espressa rinuncia in forma scritta, con la sospensione del pagamento della tassa annuale oppure con l'espulsione.

Art. 5 Attività

¹L'Associazione:

- promuove azioni atte ad approfondire lo spirito benedettino che anima il Monastero;
- si occupa della redazione e della distribuzione periodica di una pubblicazione quale strumento indispensabile per la crescita spirituale nonché quale strumento di informazione;
- promuove attività spirituali presso il Monastero, tenendo conto delle possibilità offerte dalla foresteria.

Queste attività saranno caratterizzate da momenti di preghiera con le Monache e l'atteggiamento che verrà mantenuto sarà quello del silenzio per favorire la riflessione e la meditazione, considerato che il silenzio è il più grande corroborante dello spirito.

²Rientrano pure nelle attività dell'Associazione:

- a) l'aiuto spontaneo per rispondere ai bisogni immediati della Comunità monastica;
- b) azioni specifiche a favore del Monastero, fornite su richiesta del Monastero e dietro specifico suo mandato.

- Art. 6 **Organi**
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli amici attivi;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Commissione di revisione.
- Art. 7 **Assemblea**
¹È costituita dagli amici attivi.
²Essa è convocata dal/la Presidente del Consiglio direttivo una volta all'anno con lettera a tutti gli amici attivi indicante l'ordine del giorno.
³L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo o 1/3 degli amici attivi lo ritengano opportuno.
⁴L'Assemblea decide a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 8 **Competenze dell'Assemblea**
Le competenze dell'Assemblea sono:
a) la nomina del Consiglio direttivo;
b) l'ammissione e l'espulsione degli amici attivi;
c) l'approvazione e la modifica dello Statuto;
d) l'approvazione dei conti annuali e della relazione del/la Presidente;
e) l'approvazione del programma di attività annuale;
f) la nomina della Commissione di revisione;
g) lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione, riservato l'art. 14;
h) la definizione dell'importo della tassa sociale minima, su proposta del Consiglio direttivo.
- Art. 9 **Consiglio direttivo**
¹Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di 5 membri.
²sono membri di diritto del Consiglio direttivo:
- la Madre Abbadessa *pro tempore* o la Superiora *pro tempore* del Monastero designata dalla competente Autorità ecclesiastica;
- il Cappellano *pro tempore* del Monastero;
- inoltre, è data la facoltà al Monastero di designare un altro membro nel Consiglio direttivo.
³In caso di parità nelle votazioni in seno al Consiglio direttivo, il voto del presidente ha valore doppio.
⁴La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.
- Art. 10 **Compiti del Consiglio direttivo**
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i compiti seguenti:
a) il raggiungimento dello scopo sociale;
b) la nomina al suo interno del/della Presidente e del /della Vicepresidente;
c) la designazione del Segretario, del Cassiere e del Web master; per queste funzioni possono essere scelte anche persone esterne al Consiglio direttivo;
d) la rappresentanza dell'Associazione all'esterno e il conferimento dei diritti di firma;
e) l'elaborazione di regolamenti interni;
f) l'organizzazione di attività a carattere spirituale e culturale;

- g) la scelta e l'organizzazione di aiuto spontaneo a favore del Monastero e l'accettazione e l'esecuzione di compiti specifici a favore del Monastero su suo espresso mandato;
- h) l'amministrazione dei beni dell'Associazione;
- i) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- j) il preavviso all'Assemblea:
 - i. per l'ammissione e l'espulsione dei membri dell'Associazione;
 - ii. per la definizione della tassa sociale minima.

Art. 11 Responsabilità e rappresentanza

¹L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del/la Presidente e del/la Vicepresidente tra loro o con altro membro o con il segretario del Consiglio direttivo avente diritto di firma.

²È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Consiglio direttivo e dei singoli amici attivi.

Art. 12 Tasse e finanziamento

¹L'amico attivo versa una tassa minima annua. Il relativo importo è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

²Il finanziamento delle attività dell'Associazione può essere inoltre sostenuto con contributi annuali di terzi (persone fisiche o giuridiche), lasciti o donazioni.

Art. 13 Commissione di revisione

¹La revisione dei conti è affidata a 2 amici attivi nominati dall'Assemblea per un periodo di 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili.

²I revisori si esprimono per iscritto all'attenzione dell'Assemblea sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Art. 14 Vigilanza dell'Ordinario e diritto suppletorio

¹Per la validità delle decisioni di cui all'art. 8 lett. c) e g) è necessario il consenso dell'Ordinario.

²Le contestazioni circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto o di qualsiasi altra natura sono decise dall'Ordinario diocesano.

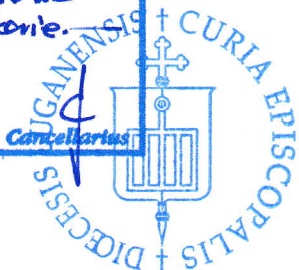
³Il Consiglio direttivo è tenuto a presentare all'Ordinario diocesano i conti annuali approvati dall'Assemblea.

⁴Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applica quanto disposto all'art. 24 dello Statuto diocesano.

Art. 15 Entrata in vigore

Lo statuto del 13 novembre 1999 è stato modificato dall'Assemblea del 12 settembre 2021, dall'Assemblea del 28 maggio 2023 e dall'Assemblea del 26 maggio 2024.

PROT. N.: — 353/2024. —	DATA: 30.07.2024
OGGETTO: approvazione mo di fiche statutarie.	



Claro 29/VII/2024
Pio Monsch
[Signature]